



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 30/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Sono presenti:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
BIANCHI MELISSA	Consigliere	Presente
ADAMI STEFANO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
PENINI SIMONA	Consigliere	Presente
MARTELOSSI CINZIA	Consigliere	Presente
BERTELLI LUIGI	Consigliere	Assente
BARBE' MARCELLO	Consigliere	Presente
BONAZZA SAMUELE	Consigliere	Presente
ZANGIROLAMI FABIO	Consigliere	Presente
DOLCETTI CLAUDIO	Consigliere	Presente
FABBRI ANNALISA	Consigliere	Presente
MINGOZZI MATTEO	Consigliere	Assente
ZAMPOLLI SARA	Consigliere	Presente
GUIDI MARCELLO	Consigliere	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri

1) Fabbri Annalisa 2) Fabbri Francesco 3) Penini Simona

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 211 / 2017**

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2017
- APPROVAZIONE.**

Il Sindaco Alice Zanardi cede la parola al Vice Sindaco Marco Finotti che illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della presentazione il Sindaco cede la parola al Consiglio: Nessun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.L. 6 marzo 2014, N. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", che ha apportato diversi emendamenti all'Art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

Viste le note ANCI E-R, Prot. N: 147 del 19 settembre 2013 e N. 86 del 18 marzo 2014 ed infine la nota IFEL del 05/01/2016 e del 09/12/2016;

Visti in particolare del citato Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, i seguenti commi:

- 640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- 671, che individua i soggetti passivi in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- 675, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'Articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre

2011, N. 214;

- 676, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e consente al Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- 677, modificato dal comma 679 dell'Art. 1 della Legge 23/12/2014, N. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale ha confermato anche per il 2015 che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Articolo 13, comma 2 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Articolo 13 del citato Decreto-Legge N. 201, del 2011;

- 678, in conformità del quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Articolo 13, comma 8 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- 679, ai sensi del quale il Comune con regolamento di cui all'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 682, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- 683, che attribuisce al Consiglio Comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- 688, il quale dispone in merito al versamento della TASI che è' effettuato, in deroga all'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, N. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato Articolo 17, in quanto compatibili. Omissis...Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- 689, il quale rinvia la fissazione delle modalità di versamento della TASI ad uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori a quei contribuenti che ne facciano richiesta come stabilito dal D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 il quale ha ulteriormente modificato la norma sul versamento del tributo (comma 688 della Legge 147/13), stabilendo che dal 2015 "i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli."

- 690 il quale dispone che la TASI è applicata e riscossa dal Comune;

- 731, punto 3) come sostituito dall'Art. 1 del D.L. N. 16 del 6 marzo 2014, che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- le medesime esenzioni previste dall'Articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, N. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, N. 27 e successive modificazioni;

Visto, inoltre le modifiche apportate alla Legge n. 147/2013 dall'art. 1 della Legge n. 208/2016 ed in particolare i seguenti:

comma 14

lettera a) il quale apporta una modifica al comma 639 che di fatto elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle

categorie A/1-A/8-A/9;

lettera b) il quale apporta una modifica al comma 669 che riscrive il presupposto impositivo della TASI secondo cui il predetto presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale con esclusione di quelle classificate in A/1-A/8-A/9;

lettera c) il quale integra il previgente comma 678 aggiungendo il seguente periodo: "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta dello 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

lettera d) il quale integra il previgente comma 681 aggiungendo i seguenti periodi: "nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10/09/2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo";

lettera e) con il quale viene modificato anche per la TASI, rendendolo "perentorio", il termine entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF anticipando l'adempimento al 14 ottobre di ogni anno;

comma 2, modificato dall'art. 1 comma 42 della L. 232/2016

il quale prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

comma 28

per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella misura applicata nell'anno 2015;

comma 54

il quale integra il comma 678, art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedendo che per gli immobili locati a canone concordato la TASI venga calcolata, applicando l'aliquota stabilita dal comune, in misura ridotta del 75%;

Dato atto che:

- l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'Articoli 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997;

- l'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e

dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'Art. 53, comma 16 della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il Bilancio di Previsione;

- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2017 degli Enti Locali, è stato differito, al 31/03/2017 con DL. n. 244/2016, convertito con modifiche in legge n. 19/2017;

Preso atto che:

- il gettito atteso dall'applicazione della TASI è di € 120,000,00, che può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) applicazione dell'aliquota del 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

- in base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;

Visto che:

- dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2016 l'IMU e la TASI non si applicheranno più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, sulla rimanente materia imponibile la quale sarà rivolta alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione per l'Anno 2017:

- illuminazione pubblica e servizi connessi (spesa prevista: € 351,610,00 di cui conteggiata ai fini TASI 120,000,00);

Preso atto, altresì, che:

- il comma 13-bis, Art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, ulteriormente modificato dal comma 10 lettera e) della Legge 208/2015 dispone che a decorrere dall'Anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'Articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo

Articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota N. 5343 e con successiva nota N. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 nonché con il sopra richiamato art. 1 comma 14 lettera e) della legge 28/12/2015 n. 208;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017;

Visti, altresì:

- il regolamento per la gestione della TASI Tassa Servizi Indivisibili approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 30 del 26/06/2014;

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- l'Art. 13 del D.L. N. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'Art. 42:

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/ bis del D.lgs. n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	15
consiglieri votanti	15
voti favorevoli	11
voti contrari	3 (Dolcetti, Fabbri A., Zampolli)
astenuiti	1 (Guidi)

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

1. di adottare per l'Anno 2017, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1, commi 640, 676 e 677 della Legge 147/2013, così come emendati dal D.L. 6 marzo 2014 N. 16, nonché dalle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 commi 14, 28 e 54 della Legge n. 208/2015 alle seguenti fattispecie immobiliari le aliquote TASI di seguito determinate:

a) aliquota 1 per mille:

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, e successive modificazioni;

b) aliquota 0 per mille:

- a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 5 per mille;

2. di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia;

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'Esercizio 2017.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	15
consiglieri votanti	15
voti favorevoli	11
voti contrari	3 (Dolcetti, Fabbri A., Zampolli)
astenuiti	1 (Guidi)

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2017 / 211
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 -
APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/03/2017

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2017 / 211
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 -
APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 28/03/2017

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)